

## ATTUALITÀ

---

**LORENZO RAPISARDA**

### **L'accesso ai riti alternativi a seguito di nuove contestazioni alla luce delle modifiche dell'art.519 c.p.p.**

La facoltà di richiesta di accesso a un rito speciale in seguito a contestazione dibattimentale è stata a lungo priva di un'espressa previsione codicistica. Della questione è stata, invece, investita in numerose occasioni la Corte costituzionale, intervenuta con plurime pronunce di declaratoria di parziale incostituzionalità degli artt. 516 e 517 del codice di rito in un arco temporale di quasi trent'anni. Il D.lgs n. 150 del 2022 ha, peraltro, modificato la disciplina dei diritti delle parti in ipotesi di nuove contestazioni, codificando la facoltà di accesso ai riti alternativi. Il presente contributo intende soffermarsi su alcune implicazioni strettamente legate al recente intervento normativo, in particolare sull'estensione della richiesta di rito speciale avanzata dall'imputato e sulla retroattività del riformulato art. 519 c.p.p.

*The access to the alternative proceedings following a modification of the charges during the trial: considerations about the new text of the art. 519 of the criminal procedure code*

*The right to request access to a special proceeding, following a modification of the charges, has long been devoid of an express provision in the criminal procedure code. However, the matter has been addressed on numerous occasions by the Constitutional Court. Lastly, the Legislative Decree no. 150/2022 widened the regulation of the rights of the defendant in the event of new charges emerged during the trial or a modification of the original ones, also codifying the right to access alternative proceedings. This contribution intends to focus on some implications closely linked to the recent regulatory intervention, which derive from the conciseness of the text and the absence of further indications from the legislator.*

**SOMMARIO:** 1. Quadro normativo di riferimento: le diverse ipotesi di nuove contestazioni - 1.1. La distinzione tra contestazioni dibattimentali cc.dd. fisiologiche e cc.dd. patologiche o tardive - 2. Multipli interventi della Corte costituzionale: esigenze contrapposte e precari equilibri - 3. Le modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022: la riformulazione dell'art. 519 c.p.p. - 3.1. Estensione della richiesta di rito alternativo - 3.2. - Possibile retroattività del riformulato art. 519 c.p.p.

1. *Quadro normativo di riferimento: le diverse ipotesi di nuove contestazioni.* Con l'emissione del decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare - o gli altri atti di impulso per il giudizio a esso equiparabili - si determina quella che correntemente viene definita *crystallizzazione dell'imputazione*, che consente l'assunzione di contorni definiti per la regu- dicanda, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio e del pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato<sup>1</sup>.

È, peraltro, naturale che la formulazione dell'imputazione non possa assumere una rigidità tale da non consentirne una modificazione nel corso del processo, dovendo la disciplina venire incontro a quelle esigenze di fluidità che

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Sez. un., 1° febbraio 2008, n. 5307, Battistella: «l'udienza preliminare resta connotata da una maggiore fluidità dell'addebito, che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio».

rimangono comunque insite allo svolgimento del dibattimento, ragione per cui «la contestazione dell'accusa rimane così, entro certi limiti, *perfettibile*»<sup>2</sup> (corsivo aggiunto).

In questo senso è quindi corretto affermare che «le nuove contestazioni sono dirette al perfezionamento dell'imputazione rispetto al divenire della realtà processuale, ove la più valida garanzia del diritto di difesa è offerta proprio dal grado di determinatezza ed effettività dell'addebito»<sup>3</sup>.

La disciplina codicistica sul punto fa riferimento a diverse ipotesi astratte, disciplinate dagli articoli 516, 517 e 518 del codice di rito, su cui è preliminarmente necessario soffermarsi, seppur senza una piena pretesa di esaustività.

Dispone sinteticamente l'art. 516 c.p.p. che «il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione» quando il fatto risulta diverso. Possono ricondursi a tale ipotesi tanto casi in cui «l'accadimento naturalistico dalle cui connotazioni soggettive e oggettive, spaziali e temporali vengono tratti tutti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica»<sup>4</sup> risulta differente da come è stato descritto nell'atto di contestazione, sia casi in cui emerge una differente qualificazione giuridica del fatto di reato, pur in assenza di variazioni di quest'ultimo<sup>5</sup>.

Secondo l'art. 518 c.p.p., la contestazione di un fatto nuovo si verifica quando «un episodio del tutto autonomo (naturalisticamente e giuridicamente), rispetto a quello di cui all'originaria contestazione, si *aggiunge* a quello enunciato nell'imputazione, ovvero lo *sostituisce* integralmente»<sup>6</sup> (corsivo dell'autore). È quindi corretto affermare che «dovranno essere contestate a norma dell'art. 516 c.p.p. tutte quelle variazioni che non implicano un mutamento radicale del fatto, pur apportando modifiche non marginali ai fini dell'accertamento della responsabilità»<sup>7</sup>, mentre «soltanto i cambiamenti che concretizzano una

<sup>2</sup> ILLUMINATI, (Sub) *Giudizio*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di BARGIS, XI Ed., Padova, 2023, 768.

<sup>3</sup> SANTORO, *Nuove contestazioni e accesso ai riti alternativi: verso un percorso assiologicamente definito*, in *Cass. Pen.*, 2021, 9, 3042.

<sup>4</sup> TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXIV Ed., Milano, 2023, 818, n. 151.

<sup>5</sup> Sul punto, cfr. Cass. sez. I, 5 novembre 1997 n. 9958, secondo cui «la nozione di fatto "diverso", adottata nella citata norma, deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio».

<sup>6</sup> F. SIRACURANO, (Sub) *Il giudizio*, in *Diritto processuale penale*, a cura di DI CHIARA-PATANÈ-F. SIRACUSANO, Milano, 2023, 669.

<sup>7</sup> I. CALAMANDREI, *Diversità del fatto e modifica dell'imputazione nel codice di procedura penale del 1988*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 3, 649.

condotta differente impongono un nuovo processo, eventualmente attivato nel rispetto delle disposizioni dettate dal secondo comma dell'art. 518 c.p.p.»<sup>8</sup>.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità osserva correttamente che l'ipotesi di reato oggetto di contestazione per fatto nuovo deve essere «dotata di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è proceduto, che possa costituire presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo»<sup>9</sup>. La differente scelta del pubblico ministero di contestare il fatto nuovo direttamente in udienza, quindi, amplia ovvero muta radicalmente il *thema decidendum* del processo<sup>10</sup>.

Dalla formulazione dell'art. 518 può evincersi che il legislatore in qualche modo scoraggia il ricorso alla contestazione di un fatto del tutto nuovo in udienza, in quanto rappresenta una deroga rispetto alle ordinarie forme di esercizio dell'azione penale. È possibile ricavarlo dal primo comma, secondo cui, di principio, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie in caso di emersione nel corso del dibattimento di un fatto nuovo procedibile d'ufficio. Ciononostante, nel secondo comma si consente al pubblico ministero di procedere direttamente in udienza, anche se la contestazione di un fatto nuovo è circostanziata da alcune garanzie per l'imputato, essendo prima di tutto necessario il suo consenso e richiedendosi altresì l'autorizzazione del giudice, la quale può essere negata in caso di pregiudizio per la speditezza del procedimento.

Ricondurre una nuova contestazione all'art. 516 o all'art. 518 non è sempre agevole e d'altronde, come già la dottrina ha messo in luce, «sul piano logico una precisa distinzione tra le due ipotesi non è sempre possibile dato che anche modifiche parziali possono trasformare totalmente il fatto originariamente contestato»<sup>11</sup>. Un criterio di discernimento del fatto diverso dal fatto nuovo già individuato e suggerito dalla dottrina è quello della *compatibilità*, alla luce del quale «si è in presenza di un altro fatto e non di diversa descrizione dello stesso fatto, ogni volta che i due enunciati possano in astratto dar corpo a due imputazioni tra loro compatibili e pertanto cumulabili (a carico della stessa persona)»<sup>12</sup>.

Infine, l'art. 517 c.p.p. disciplina quella che viene tradizionalmente denomi-

<sup>8</sup> *Ivi*, 649-650.

<sup>9</sup> Cass. Sez. IV, 16 luglio 2002, n. 40449.

<sup>10</sup> Cfr. ANGELETTI, *Nuove contestazioni nel processo penale*, Torino, 2014, 214-215.

<sup>11</sup> ILLUMINATI, (Sub) *Giudizio*, in *Compendio di procedura penale*, cit., 772-773.

<sup>12</sup> RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996, p. 11.

nata contestazione suppletiva, la quale, in verità, contempla due ipotesi differenti.

La prima riguarda la contestazione di un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1 lettera b) c.p.p. emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Si tratta quindi di un reato in concorso formale con quello oggetto dell'originaria imputazione ovvero un reato in continuazione con quest'ultimo. È proprio la connessione in senso stretto che differenzia la contestazione suppletiva dalla contestazione di un fatto nuovo *ex art. 518 c.p.p.*

La seconda ipotesi attiene invece alla contestazione dibattimentale di una circostanza aggravante.

Resta, ovviamente, fermo che il pubblico ministero potrebbe decidere di esercitare l'azione penale per il reato connesso nelle forme ordinarie. Lo stesso non vale invece per la contestazione della circostanza aggravante, ostando in tal senso l'invalidabile limite del giudicato e il divieto di *bis in idem*.

1.1 *La distinzione tra contestazioni dibattimentali cc.dd. fisiologiche e cc.dd. patologiche o tardive.* Questione piuttosto dibattuta, in passato, è stata quella attinente al momento a partire dal quale sia possibile procedere con nuove contestazioni in sede di giudizio. Trattasi, peraltro, di problematica strettamente legata a quella, più ampia, concernente gli elementi istruttori sulla base dei quali sia possibile per il pubblico ministero effettuare nuove contestazioni dibattimentali.

Il tema ha, peraltro, perso parte della sua attualità, essendo una controversia interpretativa ormai superata, quantomeno a livello giurisprudenziale; per questa ragione verrà affrontato sinteticamente, senza, però, trascurare i risvolti per la tematica che più dettagliatamente qui si intende indagare.

Secondo un primo orientamento, oggi assolutamente minoritario in giurisprudenza<sup>13</sup>, ma che trova ancora consensi in dottrina<sup>14</sup>, le nuove contestazioni possono essere effettuate soltanto dopo l'apertura dell'istruttoria dibattimentale e sulla base delle stesse risultanze dibattimentali, quale «natural[e] implicazione[e] di un'istruzione probatoria dal carattere aperto»<sup>15</sup>.

Secondo altro orientamento, consolidato in giurisprudenza anche a seguito

---

<sup>13</sup> Si tratta di pronunce piuttosto datate, seppur successive alla sentenza delle Sezioni Unite (su cui v. *infra*): Cass. Sez. VI, 15 gennaio 2002, n. 1431.; Cass. Sez. VI, 29 maggio 2000, n. 6251; Cass. Sez. II, 17 febbraio 2004, n. 6584; Cass. Sez. VI, 15 marzo 2005, n. 10125.

<sup>14</sup> *Ex multis*, v. ILLUMINATI, (Sub) *Giudizio*, in *Compendio di procedura penale*, cit., 768; ANGELETTI, *Nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 41-51.

<sup>15</sup> RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit. 112.

dell'avallo delle Sezioni Unite nell'ormai risalente sentenza n. 4 del 1998, «le contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, cioè sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari»<sup>16</sup>.

Sono proprio le nuove contestazioni, che derivano da una rivalutazione o una riconsiderazione del materiale investigativo già nella disponibilità del pubblico ministero, a integrare le cosiddette nuove contestazioni tardive o patologiche, che si distinguono da quelle cc.dd. fisiologiche, le quali trovano invece la propria ragion d'essere nell'assunzione dei mezzi di prova nel corso del giudizio. La dichiarazione di apertura del dibattimento resta il momento endofasico del giudizio prima del quale non è comunque possibile modificare l'imputazione o procedere con una contestazione suppletiva ovvero ancora contestare un reato nuovo. Ne deriva l'esclusione di nuove contestazioni nel corso degli atti preliminari al dibattimento e la conseguente illegittimità di nuove contestazioni effettuate in violazione di tale "divieto"<sup>17</sup>. Tuttavia, recentemente, la Cassazione ha affermato che «è legittima la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. avvenuta prima dell'apertura del dibattimento nel caso in cui, a fronte della corretta contestazione del fatto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nel decreto che dispone il giudizio sia stato indicato, per mero errore, un fatto diverso da quello commesso dall'imputato»<sup>18</sup>.

L'orientamento maggiormente restrittivo fonda, in primo luogo, le sue ragioni su un'interpretazione letterale delle disposizioni, oltre che sulla loro collocazione nel codice di rito fra le norme che disciplinano l'istruttoria dibattimentale e appena prima rispetto alle norme che prevedono la discussione finale<sup>19</sup>. La terminologia utilizzata dal legislatore negli artt. 516 e 517 c.p.p. rimanda a un preciso momento processuale: le norme fanno, invero, riferimento al

<sup>16</sup> Cass. Sez. Un., 11 marzo 1999, n. 4. In senso conforme: Cass. Sez. II, 22 gennaio 2009, n. 3192; Cass. Sez. I, 11 giugno 2009, n. 24050; Cass. Sez. VI, 24 novembre 2009, n. 44980; Cass. Sez. V, 16 aprile 2014, n. 16989; Cass. sez. II, 13 novembre 2015, n. 45298. *Contra*, in dottrina, ALLEGREZZA, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?*, in *Cass. Pen.*, 2000, 2, 330 ss.; BAZZANI, *Nuove contestazioni e istruzione dibattimentale*, in *Cass. Pen.*, 1999, 11, 3079 ss.; LOZZI, *Modalità cronologiche della contestazione suppletiva e diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, 1, 338 ss.

<sup>17</sup> Cfr. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 112-116.

<sup>18</sup> Cass. Sez. VI, 5 marzo 2020, n. 9002.

<sup>19</sup> Cfr. ALLEGREZZA, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?*, cit., 334-337.

«*corso dell'istruzione dibattimentale*». In maniera leggermente differente, ma con una formula comunque simile, l'art. 518 c.p.p. indica il «*corso del dibattimento*» quale momento temporale per le nuove contestazioni d'accusa<sup>20</sup>.

Con un approccio differente, le Sezioni Unite osservavano che da ciò vorrebbe pretendersi troppo, giungendo a esiti interpretativi eccessivamente rigidi. Rilevava la Cassazione nella sentenza citata, nella ricerca di un'interpretazione teleologica, che deve anche tenersi conto delle indicazioni contenute nella legge delega all'emanazione del codice penale del 1988, la L. n. 81/1987, e in particolare la direttiva di cui all'art. 2 n. 78, che non fa riferimento né a limiti temporali né a elementi istruttori utilizzabili per le nuove contestazioni.

Sembra, peraltro, potersi implicitamente intravedere un avallo dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella ricostruzione della disciplina fatta dalla Corte costituzionale nelle sue pronunce, laddove afferma che, negando una nuova contestazione perché fondata su elementi già ricavabili dai dati d'indagine, «nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, non potendo l'aggravante formare oggetto di un autonomo giudizio penale, con correlata contrazione dell'ambito di esercizio dell'azione penale, in asserita frizione con l'art. 112 Cost.»<sup>21</sup>.

L'interpretazione delle Sezioni Unite tentava di dare maggiore peso alla necessità che i diritti di difesa delle parti e le prerogative dell'accusa venissero in concreto garantiti, relegando a un piano secondario il formalismo, valutato come eccessivo, della tesi di segno contrario. Il Supremo consesso rilevava invero che il rispetto del diritto di difesa era garantito dalla possibilità di chiedere un termine a difesa, di ottenere l'ammissione di prove nuove (senza il limite della assoluta necessità di cui all'art. 507 c.p.p., a seguito di una declaratoria di parziale incostituzionalità già nel 1992) e di richiedere la conversione del rito ordinario in un rito speciale.

---

<sup>20</sup> Peraltro, va osservato che “nel corso dell'istruzione dibattimentale” e “nel corso del dibattimento” non sono concetti perfettamente sovrapponibili tra di loro, rientrando astrattamente nel corso del dibattimento quella nuova contestazione che avvenga subito dopo la dichiarazione di apertura ma prima che si abbia effettiva assunzione di prove nel corso dell'istruttoria. Tuttavia, interpretando alla lettera le due disposizioni si conseguirebbe il risultato paradossale che consentirebbe in tale momento processuale di contestare un reato nuovo, ex art. 518, ma non un reato connesso o una circostanza aggravante ex art. 517 o modificare l'imputazione ai sensi dell'art. 516. La circostanza non appare in verità sorretta da particolare coerenza sistematica ed è verosimile che il legislatore abbia al tempo impiegato le diverse espressioni senza particolare dovizia terminologica.

<sup>21</sup> Corte cost. 18 dicembre 2009, n. 333.

Quest'ultima circostanza, in verità, era particolarmente ottimistica nella visione della Cassazione, essendo in quel momento limitata all'oblazione e al patteggiamento e nei soli casi di contestazione tardiva di un reato connesso, ma andava altresì contestualizzata nel quadro della disciplina del rito abbreviato precedente riforma Carotti con la L. 479/1999.

Prima di quel momento, invero, la definizione del procedimento con rito abbreviato non era, innanzitutto, rimessa alla sola volontà dell'imputato, ma era, altresì, richiesto il consenso del pubblico ministero. Inoltre, il rito abbreviato veniva considerato strettamente legato a una definizione "allo stato degli atti", un giudizio essenzialmente cartolare che non ammetteva integrazione alcuna; da qui «l'asserita incompatibilità strutturale tra giudizio abbreviato e dibattimento»<sup>22</sup> che impediva un intervento da parte della Corte costituzionale perché la trasformazione del rito avrebbe travalicato i limiti di un intervento costituzionalmente obbligato. Con il complessivo mutamento che, con la riforma citata, ha interessato il rito abbreviato, divenuto suscettibile di integrazioni probatorie, cambiava altresì il quadro per gli interventi successivi della Consulta.

Nel momento in cui le Sezioni Unite si pronunciavano sulla questione di diritto, tuttavia, il *vulnus* di tutela per l'imputato era comunque piuttosto evidente e non essendo, di converso, così evidente il pieno rispetto dei diritti di difesa a seguito di contestazione dibattimentale.

*2. Multipli interventi della Corte costituzionale: esigenze contrapposte e precari equilibri.* Per quanto non vi siano più dubbi sull'ammissibilità in giudizio delle nuove contestazioni cc.dd. patologiche, la loro distinzione da quelle cc.dd. fisiologiche ha comunque assunto una certa importanza, relativamente alla possibilità di formulare richiesta di accesso a un rito alternativo con riferimento all'imputazione oggetto di modifica o quella per la prima volta contestata in giudizio ovvero ancora con riferimento a tutti i capi d'imputazione.

La doverosa premessa sul punto è che la disciplina codicistica originaria si caratterizzava per il totale silenzio normativo, sintomo di «una carente visione sistematica, atteso che i rapporti tra contestazioni dibattimentali e accesso ai riti alternativi sono [stati] terreno totalmente trascurato dal legislatore tanto da essere oggetto costante del vaglio di costituzionalità»<sup>23</sup> da parte della Consulta.

---

<sup>22</sup> TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti*, in *Cass. pen.* 2010, 7-8, 2532.

<sup>23</sup> SANTORO, *Nuove contestazioni e accesso ai riti alternativi: verso un percorso assiologicamente definito*, cit., 3045.

Peraltro, anche la Corte costituzionale aveva in un primissimo tempo respinto le eccezioni di incostituzionalità, facendo in qualche modo leva su un principio di responsabilizzazione dell'imputato<sup>24</sup> riguardo alla prevedibilità delle nuove contestazioni. In sostanza, il calcolo di tale rischio sarebbe «rientra[to] nelle valutazioni che lo stesso imputato deve compiere ai fini della determinazione alla scelta del rito»<sup>25</sup> e l'apertura del dibattimento si porrebbe quale limite temporale preclusivo invalicabile.

Un primo ridimensionamento di questo assunto lo si è avuto con la sentenza n. 264/1994 con la quale, in riferimento all'impossibilità di accesso al patteggiamento, la Consulta ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli artt. 516 e 517 (quest'ultimo limitatamente alla contestazione suppletiva di un reato connesso, non anche di una circostanza aggravante) per nuove contestazioni basate su elementi già a disposizione del pubblico ministero tra gli atti d'indagine, vale a dire, in ipotesi di contestazione tardiva. La correzione di rotta rispetto agli arresti precedenti, è stata giustificata in quanto «la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali risulta[va] sviata da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la condotta processuale del p.m.»<sup>26</sup>.

Dopo l'orientamento tracciato con la prima pronuncia, ne sono seguite molte altre, le quali, tuttavia, per ovvi limiti legati ai poteri propri della Corte costituzionale, non hanno potuto modificare la disciplina in maniera organica. Molte sentenze della Consulta sul tema hanno continuato a fare riferimento alle tipologie di nuove contestazioni, anche se una prima crepa a tale impostazione che tende a differenziare tra contestazioni dibattimentali fisiologiche e tardive si era già avuta con la sentenza n. 530 del 1995 - relativa alla richiesta di oblazione delle contravvenzioni a seguito di modifica dell'imputazione *ex art.* 516 o di contestazione suppletiva *ex art.* 517.

Secondo ordine cronologico, sono quindi seguite le seguenti pronunce: sent. n. 333/2009, con cui si è legittimata la richiesta di rito abbreviato limitatamente al reato concorrente contestato tardivamente (declaratoria di incostituzionalità peraltro estesa tramite incostituzionalità consequenziale anche all'art. 516 per modificazione tardiva dell'imputazione); sent. n. 237/2012 che, sempre in tema di rito abbreviato, vi ha consentito l'accesso in ipotesi di contestazione fisiologica di reato concorrente e limitatamente a quest'ultimo; sent. n. 184/2014 che ha riconosciuto la facoltà per l'imputato di chiedere il patteg-

<sup>24</sup> Cfr. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 199-200.

<sup>25</sup> Corte cost., 11 maggio 1992, n. 213. V. altresì Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 593; Corte cost., 1 aprile 1993, n. 129; Corte cost., 8 luglio 1992, n. 316; Corte cost., 19 marzo 1993, n. 107.

<sup>26</sup> Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265.



giamento per il capo d'imputazione oggetto di contestazione tardiva di una circostanza aggravante; sent. n. 273/2014 riguardante l'accesso al rito abbreviato in ipotesi di modificazione fisiologica del capo d'accusa e limitatamente al reato oggetto di nuova contestazione; sent. n. 139/2015 che, per il caso di contestazione tardiva di circostanza aggravante, ha riconosciuto il diritto di accesso al rito abbreviato, limitatamente al reato oggetto di nuova contestazione; sent. n. 206/2017 con cui si è affermata per l'imputato la facoltà di accesso al patteggiamento in relazione al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale; sent. n. 141/2018 per la richiesta di sospensione con messa alla prova in caso di nuova contestazione di circostanza aggravante; sent. n. 82/2019 sulla facoltà di richiesta di pena patteggiata relativamente al reato concorrente oggetto di nuova contestazione; sent. n. 14/2020 in relazione alla possibilità di richiedere la sospensione con messa alla prova a seguito di modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516; infine, la sent. n. 146/2022, che ha riconosciuto la facoltà di richiedere la messa alla prova con riferimento a tutti i capi d'imputazione in caso di contestazione suppletiva di reati connessi <sup>27</sup>.

Di grande rilievo per il tema qui trattato è la parte motiva della sentenza n. 82/2019, in cui la Corte costituzionale ha definitivamente di fatto superato, ai fini dell'accesso ai riti alternativi, la distinzione tra le contestazioni dibattimentali fisiologiche e quelle tardive, affermando infatti che se «la possibilità di richiedere i riti alternativi si salda a fil doppio al diritto di difesa – in particolare, al diritto di scegliere il modello processuale più congeniale all'esercizio di quel diritto – e se è la regiudicanda, nelle sue dimensioni “cristallizzate”, a costituire la base su cui operare tali scelte, non può che desumersi la incoerenza con quel diritto di qualsiasi preclusione che ne limiti l'esercizio concreto, tutte le volte in cui il sistema ammetta una *mutatio libelli* in sede dibattimentale» <sup>28</sup>.

L'assunto non può che essere condiviso. Invero, l'idea secondo cui una contestazione dibattimentale c.d. fisiologica, derivando da esigenze di emendabilità dell'imputazione sempre insite all'istruttoria dibattimentale, sarebbe per ciò solo meno gravosa per i diritti di difesa dell'imputato, è già stata oggetto di ragionevoli critiche da parte della dottrina. È fondato nonché logico che «la difesa [sia] posta molto più in difficoltà ove la nuova contestazione, cagionata

---

<sup>27</sup> Sul punto, v. ROCCHI, *Contestazione suppletiva di reati concorrenti e diritto di richiedere la messa alla prova: addio all'ultima preclusione superstite*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2022, 3, 1319 ss.

<sup>28</sup> Corte cost., 11 aprile 2019, n. 82.

dalla attività dialettica, orale e per ciò stesso imprevedibile del metodo probatorio, si palesi genuinamente e per la prima volta in istruzione dibattimentale, che non quando essa sia effettuata sulla base di una mera rilettura delle carte d'indagine»<sup>29</sup>, già nella disponibilità dell'imputato e del suo difensore a *discovery* avvenuta. D'altronde, il principio secondo cui l'imputato debba essere «capace di prevedere i possibili aggiornamenti dell'addebito derivanti dalle risultanze dell'istruzione dibattimentale è assunto consono ad atmosfere di stampo inquisitorio, ove egli è trattato come il solo depositario della verità circa la ricostruzione fattuale»<sup>30</sup>, mettendo in mostra un'evidente «frizione con l'inviolabilità della presunzione d'innocenza, di cui all'art. 27, comma 2, Cost.»<sup>31</sup>.

3. *Le modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022: la riformulazione dell'art. 519 c.p.p.* Il legislatore, nell'ambito dell'organica riforma del processo penale realizzata con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è intervenuto con una modifica dell'art. 519 c.p.p., relativa ai diritti delle parti a seguito di nuove contestazioni. In particolare - impiegando la terminologia utilizzata nella relazione illustrativa dallo stesso legislatore delegato - ha realizzato un intervento attributivo del potere di formulazione di una richiesta di rito speciale: segnatamente, è adesso codificato nel primo comma il diritto dell'imputato di richiedere giudizio abbreviato, patteggiamento e sospensione del procedimento con messa alla prova (oltre all'oblazione, attraverso un'integrazione dell'art. 141, comma 4-*bis*, disp. att. c.p.p.) essendo altresì previsto un dovere informativo in tal senso in capo al giudice. Restando ferma la possibilità di chiedere un termine a difesa e l'ammissione di nuove prove, il secondo comma specifica che «in ogni caso», quindi, anche se il termine a difesa non fosse domandato, l'imputato può formulare la richiesta di accesso a uno dei riti speciali entro l'udienza successiva, a pena di decadenza.

L'intervento del legislatore, piuttosto minimalista nei suoi contenuti, non è particolarmente esaustivo, destando alcune incertezze interpretative e lascian-

---

<sup>29</sup> CAIANIELLO, *Modifiche all'imputazione e giudizio abbreviato. Verso un superamento della distinzione tra contestazioni fisiologiche e patologiche*, in *Giur. cost.*, 2012, 5, 3566; così anche TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antiteti- che e dubbi persistenti*, cit., 2532.

<sup>30</sup> CASSIBBA, *Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27 novembre 2012, 5.

<sup>31</sup> ZAPPULLA, *La prima (ma non ultima) pronuncia d'incostituzionalità in tema di modifica dell'imputazione e messa alla prova*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, 10, 246.

do aperti alcuni possibili scenari futuri.

Invero, non è *in primis* specificato se la richiesta di rito speciale debba essere limitata ai capi di imputazione oggetto di modifica o se possa estendersi anche ai reati diversi da quello oggetto di contestazione dibattimentale. *In secundis*, occorre verificare se possa esservi applicazione retroattiva della disposizione in esame, essendo necessario accertare se si rientri nell'ambito di operatività del comma quarto dell'art. 2 c.p.

Le due questioni meritano di essere approfondite separatamente.

3.1 *Estensione della richiesta di rito alternativo*. Eccetto che per la facoltà di richiesta di messa alla prova, riconosciuta all'imputato con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 146/2022, prima dell'intervento riformatore di cui al D.lgs. n. 150/2022 la possibilità di accesso ai riti speciali in seguito a contestazioni dibattimentali è stata espressamente limitata dagli interventi dei Giudici costituzionali ai soli capi d'imputazione toccati dalle nuove contestazioni.

Ebbene, il testo del riformato art. 519 c.p.p. non esplicita alcun limite in tal senso. Ciò dovrebbe legittimamente generare il dubbio sulla portata estensiva della richiesta di accesso ai riti speciali: in prosecuzione della linea tracciata dalla Consulta, dovrebbe essere limitata agli addebiti oggetto di nuova contestazione<sup>32</sup>, oppure, in senso del tutto innovativo, l'assenza di una specificazione da parte del legislatore dovrebbe essere intesa nel senso di poter estendere la richiesta di rito speciale a tutti i capi d'imputazione?

Per tentare di fornire una risposta, occorre assumere quale punto di partenza le ragioni che, in passato, e con una certa continuità hanno spinto i giudici costituzionali verso la prima delle due soluzioni.

Il tradizionale sbarramento della Consulta all'estensione della richiesta di accesso a un rito speciale a tutti i capi di imputazione si giustificava in quanto, in tal modo, l'imputato - giovandosi di una sostanziale rimessione in termini per la formulazione di una richiesta di accesso a riti alternativi altrimenti preclusa - verrebbe a trovarsi in una situazione privilegiata, avendo l'astratta possibilità di optare (a propria discrezione e secondo le proprie strategie difensive) per un rito speciale parziale, limitato al capo interessato dalla nuova contestazione, ovvero globale, cioè esteso a tutti i capi di imputazione<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Così F. SIRACUSANO, (Sub) *Il giudizio*, in AA. VV., *Diritto processuale penale*, cit., 671.

<sup>33</sup> Così la parte motiva di Corte cost., 9 luglio 2015, n. 139: «si aggiunga che qualora all'imputato fosse attribuita, nelle ipotesi in esame [...] la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto (e limitatamente) al reato oggetto della nuova contestazione, quanto (e anche) alle imputazioni residue,

Un parziale superamento di tale orientamento – come già accennato – si è avuto con l’ultima pronuncia dei giudici costituzionali, immediatamente prima dell’intervento riformatore, circoscritta però alla sola sospensione del procedimento con messa alla prova. Motivava a riguardo la Consulta che l’istituto, per la sua «accentuata vocazione risocializzante, [...] si oppone alla possibilità di una messa alla prova “parziale”, ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati»<sup>34</sup>. Proprio tale conclusione, sostenuta peraltro da alcuni arresti precedenti della giurisprudenza di legittimità, ha determinato l’inedita affermazione della facoltà per l’imputato di richiedere la sospensione con messa alla prova per tutti i capi d’imputazione, in ipotesi di contestazione suppletiva di reati connessi.

Con riferimento ai riti alternativi diversi dalla sospensione con messa alla prova anche la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo, prima della riforma, di esprimere un proprio orientamento, che era d’altro canto in buona parte coincidente con quello restrittivo dei giudici di Palazzo della Consulta<sup>35</sup>. Non mancavano peraltro anche pronunce di senso contrario, intese ad estendere la richiesta a tutti i capi d’imputazione<sup>36</sup>.

Il quadro complessivo precedente alla riforma risultava essere dunque caratterizzato da una certa frammentarietà.

Corrisponde a vero che il riconoscimento di una deroga alla decadenza dalla facoltà di scelta di un rito alternativo, per superamento dei termini processuali entro cui formulare la richiesta, implica far rientrare dalla finestra ciò che era già uscito dalla porta. Tuttavia, il discorso deve essere inteso in senso più ampio, con valutazioni che coinvolgono sia i diritti propri dell’imputato, sia interessi che fanno capo allo stesso sistema processuale.

Non può infatti trascurarsi, in primo luogo, quanto è già stato evidenziato in

---

l’imputato stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato “parziale” (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale – stando all’indirizzo giurisprudenziale evocato dal giudice a quo – non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione».

<sup>34</sup> Corte cost., 14 giugno 2022, n. 146.

<sup>35</sup> V., da ultimo e con riferimento al rito abbreviato, Cass. sez. V, 25 gennaio 2023, n. 3344.

<sup>36</sup> V. Cass. Sez. V, 21 marzo 2016, n. 11905, e il principio di diritto in essa affermato, secondo cui «in caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poiché la funzione riparatoria dell’accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificerebbe l’effetto premiale».

precedenza circa l'abbandono della teoria della "prevedibilità" delle contestazioni dibattimentali da parte dell'imputato e del corrispettivo accollo del relativo rischio; in secondo luogo, che una frammentazione del rito rischierebbe di produrre giudizi dagli esiti contraddittori. Invero, è concreto il rischio di contrasti di giudicati dal momento che le vicende processuali seguirebbero iter differenti. L'ipotesi peraltro appare difficilmente giustificabile in presenza di reati tra loro avvinti da una connessione in senso stretto ai sensi dell'art. 12 c.p.p.

È forse questa la principale critica che può muoversi alla tesi restrittiva, considerato che, come la stessa dottrina ha già in passato avuto modo di mettere in evidenza, a voler interpretare diversamente, verrebbero altresì frustrati gli stessi scopi sottesi all'art. 517 c.p.p.<sup>37</sup>. Se, invero, il legislatore consente al pubblico ministero, in deroga alle ordinarie forme di esercizio dell'azione penale, di contestare un reato in concorso formale con quello oggetto dell'originaria accusa o in continuazione con quest'ultimo, al fine specifico di commisurare la pena finale sulla base dell'art. 81 c.p.<sup>38</sup> e di favorire la celebrazione di un *simultaneus processus*, non avrebbe evidentemente senso imporre successivamente una separazione del processo in seguito a una scelta difensiva, cioè la scelta di un rito alternativo, che rientra tra i diritti riconosciuti all'imputato. Interpretando diversamente, secondo l'orientamento fino a qui seguito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza maggioritaria, ne deriva «un sistema alquanto barocco»<sup>39</sup>, contrario a quegli stessi principi sedimentati in giurisprudenza in tema di inammissibilità di richieste parziali di riti alternativi (e rito abbreviato in particolare, per la sua rilevanza statistica). Se anche l'*intentio legislatoris* può avere un suo peso specifico nell'interpretazione della norma, la tendenza verso una maggiore economia processuale, oltre al particolare favore mostrato dal legislatore della riforma per i riti speciali, specialmente quelli deflattivi del dibattimento, dovrebbe fungere da indice per il superamento dell'orientamento restrittivo.

**3.2 Possibile retroattività del riformulato art. 519 c.p.p.** Come noto, il principio di retroattività della norma penale di favore è limitato alle disposizioni di

---

<sup>37</sup> Cfr. TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti*, cit., 2534-2535.

<sup>38</sup> Cfr. CAIANIELLO, *Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali*, in *Giur. cost.*, 2009, 4958.

<sup>39</sup> TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti*, cit., 2534.

natura sostanziale, restando invece fermo il principio del *tempus regit actum* per quelle di natura processuale<sup>40</sup>. Va peraltro ricordato che il tradizionale principio di formale suddivisione tra norme sostanziali e processuali a seconda della loro collocazione codicistica è stato ampiamente superato dalla giurisprudenza, anche sulla scorta delle pronunce della Corte di Strasburgo, protesa ad adottare un criterio di differenziazione di tipo sostanziale. Dimostrative, nonché estremamente attinenti al tema che qui si intende analizzare, sono le note conclusioni della Corte EDU nella vicenda Scoppola, in cui i giudici di Strasburgo affermarono la massima per cui «l'articolo 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa»<sup>41</sup>. Nello specifico, il caso era relativo alla retroattività di una disposizione che negava l'accesso al rito abbreviato ai soggetti imputati per reati puniti con la pena dell'ergastolo, ostando ciò altresì alla conseguente conversione di pena con trent'anni di reclusione in ipotesi di condanna. In quella sede, l'art. 7 D.L. n. 341/2000 (formalmente) di interpretazione autentica dell'art. 442 c.p.p. era stato qualificato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo quale norma di diritto sostanziale in quanto direttamente incidente sulla natura e sulla misura della pena e quindi sul complessivo trattamento sanzionatorio dell'imputato<sup>42</sup>. Peraltro, la disposizione oggetto di censura e

<sup>40</sup> Dettagliatamente, sul tema, si rinvia a MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, Milano, 1999.

<sup>41</sup> Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, *Scoppola c. Italia*, 17 settembre 2009, §109; proseguendo e specificando che «se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato», utilizzando in maniera piuttosto evidente una formula già nota per l'ordinamento italiano, in quanto analoga a quella utilizzata dal nostro art. 2, comma 4, c.p.

<sup>42</sup> Per esautività, si riproduce il passaggio chiave di Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, *Scoppola c. Italia*, cit., §§ 111-113: «la Corte osserva che l'articolo 442 sopra citato fa parte del c.p.p., le cui disposizioni regolano normalmente la procedura da seguire per perseguire e giudicare i reati. Tuttavia, la qualifica nel diritto interno del testo di legge interessato non può essere determinante. In effetti, se è vero che gli articoli 438 e 441 - 443 del c.p.p. descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell'articolo 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa procedura semplificata. In particolare, all'epoca in cui il ricorrente ha commesso i reati, tale disposizione prevedeva che, in caso di condanna, la pena fissata dal giudice era ridotta di un terzo. La legge n. 479 del 1999, entrata in vigore prima dell'udienza preliminare del processo del ricorrente, ha poi precisato che la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta. Senza alcun dubbio le sanzioni menzionate all'articolo 442 § 2 del c.p.p. sono state imposte a seguito di una condanna per un «reato»,

successivamente altresì oggetto di declaratoria parziale di incostituzionalità<sup>43</sup> «aveva solo apparentemente carattere di norma di interpretazione autentica [...]. La norma aveva, invece, l'evidente finalità di modificare in senso peggiorativo la disciplina sanzionatoria, con effetto retroattivo per gli imputati che avessero già presentato istanza di abbreviato»<sup>44</sup>.

La questione assume rilevanza dal momento che, come si è precedentemente avuto modo di analizzare, gli interventi additivi della Corte costituzionale, non colpevolmente privi di organicità, hanno puntellato il sistema a macchia di leopardo, lasciando delle zone d'ombra nell'accesso ai riti speciali in seguito a nuove contestazioni. Limitando per ragioni di ordine espositivo in questa sede il discorso al solo giudizio abbreviato (che statisticamente è anche il rito speciale cui si fa maggiore ricorso), occorre ricordare che, fino all'entrata in vigore della recente riforma, non era possibile accedervi a seguito di contestazione c.d. fisiologica di una circostanza aggravante. Il dubbio allora è il seguente: nell'ipotesi in cui, precedentemente all'entrata in vigore del riformulato art. 519 c.p.p., vi sia stata contestazione di una circostanza aggravante, emersa per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, andrebbe considerata ammissibile una richiesta di accesso al rito abbreviato presentata successivamente alla data di vigenza della riforma? Resta ovviamente fermo il rispetto del termine di decadenza di proposizione della richiesta imposto dal comma 2 dello stesso art. 519.

Il dubbio nasce dal momento che, non trattandosi di un caso precedentemente coperto dagli interventi della Consulta e posti altresì gli immediati e diretti

---

erano definite "penali" nel diritto interno ed avevano uno scopo al tempo stesso repressivo e dissuasivo. Inoltre, esse costituivano la «pena» inflitta per i fatti ascritti all'imputato, e non delle misure riguardanti "l'esecuzione" o "l'applicazione" di quest'ultima. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l'articolo 442 § 2 del c.p.p. sia una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato. Essa ricade dunque nel campo di applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 § 1 della Convenzione».

<sup>43</sup> V. Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210.

<sup>44</sup> LAMARQUE-VIGANÒ, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 31 marzo 2014, 14-15. Esaustivamente, i due autori sottolineano altresì che «la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva già riconosciuto, negli novanta, la natura sostanziale, anziché meramente processuale, delle norme in materia di rito abbreviato di cui all'art. 442 c.p.p., allorché aveva affermato l'irretroattività sui processi in corso, rispetto agli imputati che avessero già formulato richiesta di abbreviato, della sentenza n. 176/1991 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità per eccesso di delega dello stesso art. 442 c.p.p., nella parte in cui consentiva per l'appunto l'accesso al rito abbreviato (e alla conseguente riduzione di pena) anche agli imputati di reati punibili con l'ergastolo».

effetti sul trattamento sanzionatorio, con riduzione di un terzo della pena in caso di condanna, dovrebbe essere astrattamente applicabile il principio di retroattività della norma penale più favorevole di cui al quarto comma dell'art. 2 c.p., nei limiti della formazione del giudicato sulla regiudicanda.

La questione, peraltro, assume inevitabilmente ulteriore ampiezza alla luce del testo del riformulato art. 519 c.p.p., il quale fa riferimento non solo alle ipotesi disciplinate dagli artt. 516 e 517, bensì anche alla contestazione di un fatto nuovo ex art. 518. Ciò, in verità, non rappresenta nulla di nuovo per la disposizione, dal momento che l'originario art. 519 - riconoscendo il diritto a un termine sospensivo e all'ammissione di nuove prove in caso di nuove contestazioni - faceva già riferimento a tutte le ipotesi di nuove contestazioni. La novità è invece rappresentata dall'innesto nella disposizione della facoltà di richiesta di rito speciale non soltanto per i casi disciplinati dagli artt. 516 e 517 ma anche dall'art. 518, non essendoci mai stata una declaratoria di incostituzionalità della norma per impossibilità di accesso a un rito alternativo in seguito a contestazioni dibattimentali. Occorre invero ricordare che, in precedenza, era ben radicata e consolidata l'impostazione secondo cui andava esclusa l'incostituzionalità dell'art. 518 c.p.p., avendo l'imputato sempre a disposizione la possibilità di negare il consenso alla contestazione del fatto nuovo in udienza e potendo quindi optare per un rito alternativo in seguito all'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie.

Ferme restando le ragioni che negavano l'incostituzionalità della disciplina precedente, l'intervento del legislatore ha comunque segnato il superamento di tale assetto, parificando i diritti delle parti (e in particolare dell'imputato) in caso di fatto diverso, fatto nuovo e contestazione suppletiva.

È del resto lecito presumere che l'aver ricompreso anche la contestazione di un fatto nuovo tra le ipotesi che fanno sorgere il diritto per l'imputato alla richiesta di accesso a un rito speciale non sia dovuto a una svista o a superficialità nella tecnica legislativa, ma corrisponda a una ben precisa intenzione del legislatore sul punto. Invero, buona parte dell'impianto della riforma di cui al citato D.lgs. n. 150/2022 ha come obiettivo quello di deflazionare la celebrazione di processi secondo il rito ordinario (stimolando invece il ricorso a riti alternativi), di abbassare i tempi medi di celebrazione dei processi e di ridurre gli arretrati pendenti negli uffici giudiziari, risultando quindi coerente la volontà del legislatore di optare per una scelta che determini un complessivo alleggerimento per la macchina giudiziaria e che in maniera corrispondente sia in grado di ampliare al massimo le facoltà difensive dell'imputato. Inoltre, diversamente interpretando, non si spiegherebbe neppure il riferimento alle



nuove contestazioni ex art. 518 c.p.p. nel modificato art. 141, comma 4-*bis*, delle disposizioni attuative al codice di rito, in punto di rimessione in termini per la richiesta di oblazione, dal momento che non vi era, precedentemente al D.lgs. n. 150 del 2022, alcun riferimento alla contestazione di un fatto nuovo in udienza.

La rilevanza di questo allargamento di campo anche ai fini di una potenziale retroattività ex art. 2, comma 4 c.p. è del tutto evidente in quanto le sentenze della Corte costituzionale sul tema hanno sempre riguardato le disposizioni sul fatto diverso e sulla contestazione suppletiva, senza mai toccare quella attinente al fatto nuovo. Tenuto allora conto di quanto in precedenza detto con riferimento alla retroattività per la richiesta di rito abbreviato nei casi di contestazione c.d. fisiologica di una circostanza aggravante, il discorso può logicamente essere riproposto negli stessi termini anche con riferimento ai processi non ancora ancora definiti da sentenza passata in giudicato in cui vi sia stata contestazione di un fatto nuovo in udienza prima del 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2022) e in cui sia poi stato rispettato il termine di decadenza per l'esercizio dei diritti definiti dal nuovo art. 519 c.p.p. tramite formulazione di una richiesta di rito alternativo.

Nel momento in cui si scrive sono già trascorsi diversi mesi dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, essendo quindi verosimile (e auspicabile) che vi sia stata celebrazione di udienze successivamente a tale momento. È allora altamente probabile che il termine di decadenza imposto all'imputato per formulare richiesta di accesso a un rito alternativo, successivamente a una contestazione dibattimentale avvenuta *ante* riforma, sia già decorso. Ma la questione che potrebbe rivestire attualità in futuro è la seguente: cosa dovrebbe avvenire in quei processi nei quali i giudici, con ordinanza pronunciata in dibattimento, abbiano escluso la natura sostanziale della disposizione in esame e quindi negato la sua applicazione retroattiva anche con riferimento alle richieste presentate nei termini?

Il problema viene qui posto in termini del tutto ipotetici, non essendo al momento possibile riscontrare la proposizione di richieste formulate in termini analoghi a quelli qui prospettati. Situazioni di questo genere sono, peraltro, delle potenziali "mine processuali" in grado di trascinarsi fino al giudizio di legittimità e anche oltre, giungendo fino a Strasburgo, come concretamente verificatosi nella vicenda Scoppola.